

UNEBA VENETO
Addendum al
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
Disciplina dell'Elemento Variabile Territoriale



A collection of approximately 10 handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible. One signature in the upper right quadrant is written in blue ink.

Il giorno 28 luglio 2023 si sono incontrati:

UNEBA Veneto, con sede in Padova, via Vescovado 29, nella persona del Presidente dott. Francesco Facci e in rappresentanza degli Enti associati UNEBA Veneto (di seguito "**UNEBA Veneto**");

e

le seguenti Organizzazioni Sindacali, in rappresentanza dei Lavoratori e nelle rispettive sigle e segreterie regionali:

- **F.P. CGIL**, nella persona del sig. Stefano Bagnara;
- **F.P. CISL**, nella persona del sig. Alessandro Peruzzi;
- **FISASCAT CISL**, nella persona della sig.ra Patrizia Manca;
- **UIL F.P.**, nella persona della sig.ra Federica Bonaldo;
- **UIL TuCS**, nella persona del sig. Fernando Bernalda;

di seguito indicate come "**OO.SS.**" e, insieme a UNEBA Veneto, le "**Parti**".

Premesso che:

- 1) le Parti intendono valorizzare la continuità delle prestazioni dei lavoratori degli enti associati a UNEBA Veneto, nonché degli enti che applicano il CCNL UNEBA operanti nell'ambito della Regione del Veneto (di seguito gli «**Enti**» o singolarmente intesi l'«**Ente**») per rispondere con sempre maggiore aderenza alle prioritarie esigenze dei bisogni delle persone assistite;
- 2) in data 22 febbraio 2022 le Parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale UNEBA Veneto 2022-2024 (di seguito «**CCR**») per mezzo del quale hanno disciplinato, tra le altre cose, i termini, le condizioni e le modalità di erogazione dell'Elemento di Garanzia (di seguito «**EG**»), al fine di far confluire tale elemento nell'Elemento Variabile Territoriale (di seguito «**EVT**») istituito dall'Accordo Regionale UNEBA Veneto del 2 novembre 2015 per dare attuazione all'art 42 del CCNL UNEBA e del CCNL dell'8 maggio 2013, il quale ha previsto il riconoscimento di un Elemento Retributivo Mensile Territoriale (ERMT);
- 3) con il presente *addendum* al CCR (di seguito «**Addendum**») le Parti intendono confermare l'orientamento alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori quale prezioso equilibrio da mantenere e tutelare nel tempo modificando al contempo quanto previsto dal CCR in merito ai termini, alle condizioni e alle modalità di erogazione dell'EG e dell'EVT;
- 4) con il presente *addendum* al CCR (di seguito «**Addendum**») le Parti intendono rispondere meglio al differenziale tra costo della vita e perdita del potere di acquisto delle retribuzioni e questa revisione ha come scopo proprio quello di garantire che i **salari dei lavoratori non perdano valore nel tempo**;
- 5) le Parti hanno già condiviso la necessità di effettuare una ricognizione degli accordi tuttora vigenti che poi sono confluiti nel Testo Unificato del 12 gennaio 2020; visti gli ultimi accordi

Pagina 2

stipulati e quelli in via di intesa, come il presente, pertanto manifestano la necessità di riproporre una nuova ricognizione facendola confluire in un nuovo "Testo Unificato" di contrattazione Regionale versione 2023;

- 6) per tutto quanto non espressamente trattato nel presente Addendum si rinvia a quanto previsto nel CCR;

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Addendum.

2. Decorrenza

La validità delle modifiche e delle integrazioni al CCR introdotte tramite il presente Addendum decorrerà dal 1° gennaio 2023.

3. Modalità di erogazione dell'ERMT e dell'EG

Le Parti concordano che l'ERMT e la quota A dell'EG, relativi rispettivamente al CCNL del 2013 ed al CCNL del 2020 confluiti poi nel CCR, a decorrere dal periodo di validità del presente Addendum andranno ad incrementare il minimo retributivo mensile conglobato nazionale, che dovrà essere erogato con relativi arretrati con le competenze di luglio 2023.

Gli importi di cui sopra si intendono riferiti al tempo pieno e, pertanto, verranno riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale secondo quanto previsto dal CCNL.

4. Premio di risultato

Le Parti si danno atto che, al fine dell'erogazione della Quota B dell'EG, si mantengono gli indicatori già previsti dall'accordo regionale del 22/02/2022, con erogazione in unica soluzione con la mensilità di aprile dell'anno successivo e fatto salvo quanto previsto dal punto 5,

- Primo bonus incremento: assenze malattie brevi;
- Secondo bonus incremento: flessibilità;
- Terzo bonus incremento. Affiancamento;
- Quarto bonus incremento: formazione non obbligatoria;
- Quinto bonus incremento DPI.

Gli importi di cui al primo comma dell'art. 4.1 dell'accordo del 22/02/2022 (tabella 2) non saranno più erogati, in quanto regolati dall'art. 3.

5. Impegno delle parti

Le Parti si incontreranno il 7 e il 19 settembre 2023 per valutare ulteriori modifiche in riferimento ai "bonus" così come definiti nell'accordo del 22.02.22 per introdurre e/o modificare gli indici esistenti



Letto confermato e sottoscritto

Francesco Facci – Presidente U. Veneto

Fabio Toso

Marco Franchini

Tiziano Savoncelli

Chiara Serafin

Stefano Bagnara - F.P. CGIL

Alessandro Peruzzi - F.P. CISL

Patrizia Manca - FISASCAT CISL

Federica Bonaldo - UIL F.P.L.

Fernando Bernalda - UIL TuCS,